



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere est. -
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere -

all'esito della trattazione scritta del **24 giugno 2021** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1486 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2019, vertente

TRA

██████████ in persona del procuratore avv. Domenico Noviello, giusta procura per atto notarile n. rep. 52846 n. di raccolta 19345 rilasciata in data 20/06/2018, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati, giusta delega a margine del ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Cesare Beccaria n. 11

- APPELLANTE -

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA» - I.N.P.G.I., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo, come da procura in calce al ricorso notificato introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma via Nizza n. 35



- APPELLATO -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6377/2018 del tribunale di Roma sez. lavoro pubblicata in data 21/11/2018.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da note di trattazione scritta, depositate in data 28/05/2021 per [REDACTED] s.p.a. ed in data 17/06/2021 per l'I.N.P.G.I.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 6377/2018, pubblicata in data 21/11/2018 all'esito del proc. R.G. n. 9378/2018, il tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da [REDACTED] s.p.a. al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento nr. 85/15 del 2/10/2015 con il quale l'I.N.P.G.I. aveva contestato l'omessa iscrizione dei dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] in quanto soggetti addetti allo svolgimento di mansioni di natura giornalistica.

1.1. Il primo giudice, premesso che la società ricorrente non aveva contestato la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con i signori [REDACTED] e [REDACTED] a quanto al periodo oggetto di ispezione, né il loro status di giornalisti, e rilevato che, ai fini dell'operatività dell'assicurazione previdenziale I.N.P.G.I., sono necessari e sufficienti due requisiti, ossia il primo (soggettivo) costituito dal possesso dello status di giornalista (professionista e/o praticante e/o, dal 01/012001, pubblicista), risultante dall'iscrizione del soggetto all'Albo o Registro tenuto dall'Ordine Professionale, ed il secondo (oggettivo) rappresentato dal carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto, richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di efficacia probatoria dei verbali di accertamento redatti dai funzionari degli enti previdenziali, ha ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali acquisite, non siano emersi elementi da cui dedurre che i predetti giornalisti abbiano svolto per [REDACTED] s.p.a. prestazioni di marketing aziendale o comunque non giornalistiche, e, quindi, attività diverse da quella di cura della diffusione delle informazioni relative ai settori Cultura, Ricerca e Sviluppo e Innovazione. Afferma il tribunale che la fase istruttoria svolta nel corso del giudizio ha idoneamente confermato la natura in prevalenza giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori già citati, comunque nel rispetto del loro inquadramento professionale quali addetti al Settore Stampa,



CSR, Cultura e Innovazione, atteso che l'ipotesi in esame è risultata caratterizzata sia dal contributo creativo, sia da un'attività funzionalmente diretta alla diffusione della conoscenza delle notizie. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, mentre è stata accolta la domanda riconvenzionale di condanna della società ricorrente alla corresponsione in favore dell'I.N.P.G.I. della somma di € 231.238,51, oltre somme aggiuntive, ritenuta correttamente quantificata e comunque solo genericamente contestata da parte di [REDACTED] s.p.a.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello [REDACTED] s.p.a., con atto depositato telematicamente in data 17/05/2019, deducendo i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare in ordine alla inesistenza e/o carenza di motivazione del verbale; 2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento; 3) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine alla mancata indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ove poter ricorrere; 4) erroneità della sentenza impugnata in ordine al valore probatorio attribuito al verbale ispettivo impugnato; 5) erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la natura giornalistica dell'attività dei Signori [REDACTED] e [REDACTED].

2.1. Ha chiesto, pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese con il verbale ispettivo impugnato, annullando il medesimo verbale ed ogni atto consequenziale.

3. Si è costituito tempestivamente in giudizio INPGI con memoria depositata telematicamente in data 21/01/2021, resistendo al gravame e sostenendo quanto segue: 1) quanto ai primi tre motivi, il verbale ispettivo contiene la specifica indicazione dei responsabili del procedimento amministrativo culminato con la notifica, dei soggetti cui indirizzare memorie e scritti difensivi ai fini della valutazione dei ricorsi, nonché dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato i rilievi sui giornalisti in questione; 2) l'I.N.P.G.I. ha dato piena dimostrazione dello svolgimento di attività giornalistica da parte dei lavoratori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] tenuto conto delle valutazioni dei funzionari ispettivi, ma anche e soprattutto nelle risultanze documentali e testimoniali emerse all'esito dell'accertamento e confermate dalle prove ammesse nel giudizio dinanzi al tribunale; 3) il quinto motivo di appello in esame è privo di fondamento, alla luce del



quadro istruttorio formatosi nel giudizio di primo grado, nonché in virtù di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attività giornalistica.

3.1. L'istituto appellato ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. Con decreto del 20/05/2021 è stata disposta la trattazione cartolare, ferma l'udienza già fissata del 24/06/2021, sostituita dallo scambio di note scritte secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 e dall'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 cit.; all'esito della trattazione scritta, depositate le note ad opera di entrambe le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

5. L'appello è infondato e deve essere respinto.

5.1. Con i primi tre motivi – da trattarsi congiuntamente essendo tutti rilievi attinenti la regolarità formale del verbale ispettivo n. 85/15 – la società appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alle eccezioni di nullità/annullabilità/illegittimità del richiamato verbale in quanto carente di motivazione, nonché privo di indicazione del responsabile del procedimento e degli strumenti di difesa e gli organi ai quali poter proporre ricorso con specificazione dei termini d'impugnazione. Sul punto ritiene la Corte che, fermo restando che oggetto del presente giudizio – come correttamente evidenziato dall'appellato – è, invero, la pretesa sostanziale dell'Istituto previdenziale e non la legittimità dell'atto amministrativo, ben potendo il giudice procedere a vagliare la fondatezza della pretesa contributiva anche qualora rilevasse la illegittimità del verbale di accertamento, non sussistano i vizi lamentati dall'appellante con riguardo al richiamato verbale. E, difatti, tale verbale è, in primo luogo, dettagliatamente motivato, con argomentazioni in fatto ed in diritto, volte a supportare le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali per l'assicurazione I.N.P.G.I. con riferimento all'attività svolta dai giornalisti addetti al settore Stampa, CSR, Cultura e Innovazione; in particolare, si legge a pagina III che *“L'istruttoria (dichiarazioni, riscontri testimoniali e raccolta di materiale giornalistico) ha in tal senso evidenziato come nel settore in argomento venga svolta attività prevalentemente giornalistica, consistente nella stesura di comunicati, note e schede per la stampa, rapporti con i media, rassegna stampa, qui caratterizzata da un'accentuata produzione autonoma dei testi, a differenza di quanto avviene negli altri servizi [redacted] di media relationst in cui la peculiarità delle informazioni diffuse relative ad una società quotata (la cd. comunicazione price sensitive) costringe ad un lavoro di mera trasposizione*



di dati tecnici e sensibili comunicati da altri servizi interni, limitando il lavoro dei giornalisti a marginali e non significativi spazi di creatività per la fruibilità delle comunicazioni etero-prodotte ai media destinatari ...". Segue, quindi, una esposizione analitica delle attività svolte da ciascuno dei tre giornalisti, i motivi per i quali andava effettuato con riguardo alle loro posizioni il versamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.G.I. e non all'I.N.P.S., gli esatti periodi in cui si è perfezionata l'omissione contributiva e gli importi da recuperare. Il verbale di accertamento, pertanto, risulta adeguatamente motivato e, soprattutto, idoneo a consentire alla società destinataria dello stesso di ricostruire l'iter logico seguito nella sua redazione e di esercitare in modo adeguato il proprio diritto di difesa, così come risulta pacificamente avvenuto nella fase di immediata impugnazione dell'atto (cfr. sulla motivazione dell'atto di accertamento amministrativo Cass. Sez. L, Sentenza n. 22724 del 04/10/2013).

5.1.1. Il verbale di accertamento, inoltre, soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 4, d. lgs. n. 124 del 2004 ("Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro") che espressamente statuisce che *"Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:*
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione; d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione": difatti, esso contiene l'indicazione della facoltà di inviare memorie e scritti difensivi, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, al Presidente dell'Istituto.

5.2. Parimenti infondato è il quarto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto *"di attribuire al verbale ispettivo qui impugnato valore probatorio di particolare valenza"*, senza considerare che l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi può aversi solo quanto alla provenienza degli stessi da parte del pubblico ufficiale che li ha redatti, nonché in relazione alle circostanze, o attività, che il medesimo pubblico ufficiale



attesti essere avvenute in sua presenza, o da lui compiute, mentre, quanto alle altre circostanze risultanti dagli stessi verbali, quest'ultimi offrono mero materiale indiziario, superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo. Invero, osserva la Corte che il motivo in argomento è del tutto inconferente rispetto alle argomentazioni del primo giudice, che vengono estrapolate dal contesto della frase in cui sono state espresse e senza tener conto del richiamo che la stessa sentenza impugnata fa (a pagina 2) alla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante in materia di efficacia probatoria dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali. Difatti, il giudice di prime cure, lungi dall'attribuire pieno valore probatorio alle dichiarazioni rese al funzionario verbalizzante, ha affermato – in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui tale materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice (vedi infra) – che, non essendo state le dichiarazioni rese agli ispettori oggetto di contestazione specifica da parte di [REDACTED] s.p.a., tale mancata contestazione consente *“di per sé di attribuire al verbale ispettivo qui impugnato valore probatorio di particolare rilevanza”*. Né, d'altro canto, l'appellante, con i motivi di impugnazione, ha eccepito di aver, diversamente, nel corso del giudizio di primo grado, contestato in modo specifico il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori ai funzionari ispettori dell'Istituto appellato.

5.2.1. Con riguardo all'efficacia probatoria dei verbali di accertamento, non possono che richiamarsi i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte (sul punto si richiama sentenza Corte di appello di Roma Sez. lavoro n. 505/2020 pubblicata il 10/03/2020) che da tempo afferma che *“il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”* (ex multiis Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 405 del 14/01/2004). Più in generale, *“i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e*



apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9827 del 26/07/2000, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005, Cass. Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).

5.3. Con il quinto motivo di impugnazione, infine, l'appellante ha censurato nel merito la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. Afferma, in particolare, l'appellante che i tre giornalisti: a) svolgono tutti per conto di [REDACTED] S.p.A. esclusivamente un'attività promozionale e di marketing delle attività ed iniziative svolte da quest'ultima; b) tale attività promozionale e di marketing si traduce nella mera stesura di testi - già acquisiti, previsti e decisi dai vari Responsabili degli Uffici interni [REDACTED] - sulle attività svolte da ciascun Ufficio o da promuovere, che la [REDACTED] con l'ausilio occasionale di Cesaro e Galloro ha il mero compito di assemblare e predisporre in modo fruibile; c) la valutazione delle notizie interne da promuovere all'esterno è rimessa ai vari Uffici preposti alle relative attività e non alla [REDACTED] ed all'Ufficio Stampa nell'ambito del quale questa opera.

5.3.1. Orbene, osserva il Collegio che la Suprema Corte, con svariate pronunce anche recentissime (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 14391 del 25/05/2021), ha chiarito che: 1) l'obbligo assicurativo presso l'I.N.P.G.I. ricorre nei casi in cui, a prescindere dal CCNL applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica; si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative; 2) dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.G.I.; 3) l'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisite indispensabile che concorre nel radicare il diritto del lavoratore e dell'Istituto a pretendere che si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti contributi; 4) è necessario, pertanto, accertare se le prestazioni rese siano qualificabili come attività giornalistica, vale a dire quali prestazioni di lavoro intellettuale dirette alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale



mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. sul punto anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1853 del 01/02/2016).

5.3.2. Con riguardo al requisito del possesso dello status professionale di giornalista, rileva il Collegio che – come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure – ENI s.p.a. non ha contestato né la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con [REDACTED] e [REDACTED] né lo status di giornalisti iscritti all'Albo dei predetti, ragion per cui tali circostanze in fatto devono ritenersi pacifiche.

5.3.3. Quanto alla qualificazione dell'attività lavorativa svolta dai citati dipendenti come attività giornalistica, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i consolidati principi di diritto sopra richiamati ed altrettanto correttamente valutato il compendio probatorio in atti, complessivamente considerato.

5.3.4. Si ribadisce, in primo luogo, l'assenza di contestazioni da parte dell'[REDACTED] s.p.a. in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese dai tre giornalisti in sede di accertamento ispettivo, riportate nella sentenza impugnata alle pagine 4 e 5 e da intendersi qui integralmente richiamate, dichiarazioni che, pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, assumono una particolare valenza probatoria. Dalla lettura dei verbali in argomento si evince che: 1) i tre giornalisti non svolgevano attività di mero marketing aziendale o comunque diversa dalla diffusione di notizie ed informazioni attinenti i settori Cultura, Ricerca, Sviluppo e Innovazione; 2) essi, difatti, curavano la rassegna stampa "ragionata", la redazione di comunicati stampa non *price sensitive* (meri annunci di informazioni privilegiate che riguardano una società quotata in borsa), note stampa e *statement*, il monitoraggio delle agenzie e delle notizie web allo scopo di porre eventuali precisazioni in caso di informazioni errate, la ricerca delle notizie aziendali, le relazioni con i media e la trasmissione dei contenuti ai manager locali esteri, il supporto al management durante eventi e conferenze e la successiva interazione con la stampa; 3) in particolare, essi provvedevano alla stesura di "testi giornalistici" (dichiarazioni C [REDACTED] e [REDACTED]) ed alla revisione di testi specialistici e tecnici per renderli più divulgativi nonché alla creazione della documentazione (testi, foto, video) da proporre come fonti per approfondimenti giornalistici (dichiarazioni [REDACTED]), mentre la [REDACTED] supervisionava il lavoro della "squadra", dettando le linee guida e controllando il rispetto degli



obiettivi di comunicazione, nonché controllando ed approvando i comunicati stampa (dichiarazioni [REDACTED]) e conduceva interviste tv su temi aziendali oltre che dibattiti e tavole rotonde come moderatore giornalistico (dichiarazioni [REDACTED]); 4) nella stesura dei comunicati stampa, essi non si limitavano a trasporre i dati forniti dalla struttura di competenza, bensì creavano “*direttamente dei contenuti*” (dichiarazioni [REDACTED]); in altri termini, il “team” in questione “*si differenzia dagli altri perché ha una diversa metodologia di lavoro relativa ai temi corporate e una maggiore produzione autonoma di testi giornalistici e non mera trasposizione di dati e informazioni provenienti da altri settori*” (dichiarazioni [REDACTED]).

5.3.5. Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate anche nel corso dell’istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado. Difatti, [REDACTED] ha confermato che la sua attività era attinente la comunicazione non del prodotto bensì dei “*temi relativi a ricerca, sviluppo, innovazione e sostenibilità*”, escludendo quindi una connotazione di marketing aziendale, e che nella elaborazione e stesura dei comunicati stampa ella non si limitava a recepire acriticamente le informazioni tecniche fornite dalle divisioni interessate, ma interveniva sul testo – con attività tipica della “*mediazione intellettuale*” – rielaborandolo in modo da renderlo “*chiaro al lettore*”, per poi inoltrare il comunicato stampa ai giornalisti ed inserirlo sul sito web della società appellata. La testimone, quindi, come correttamente evidenziato dal primo giudice, ha confermato che l’attività dell’Ufficio stampa, dalla stessa coordinato, anche per il tramite di riunioni quotidiane con i colleghi [REDACTED] e G [REDACTED] ai fini delle assegnazioni degli argomenti e dei termini di consegna, era caratterizzato da una tipica rielaborazione critica dei contenuti tecnici forniti dai reparti interni, in modo da veicolare in modo intellegibile le informazioni all’esterno.

5.3.6. La teste [REDACTED], inoltre, nel confermare di aver svolto attività di addetto stampa presso il settore Stampa, CSR, Cultura ed Innovazione, ha dichiarato altresì che la responsabile [REDACTED] le indicava – come pure al collega [REDACTED] nel corso di riunioni giornalieri le attività da svolgere, quali “*seguire una conferenza stampa, predisporre una scheda stampa, comunicati stampa*”, e che, una volta acquisita “*una bozza di descrizione dell’attività o dell’evento sotto il profilo tecnico*” dal referente del settore interno, entrambi [REDACTED] e [REDACTED] “*ci occupavamo di impaginare il testo secondo gli standard [REDACTED]; in caso di contenuti con tecnicismi non facilmente comprensibili, ci occupavamo di chiedere delucidazioni e di renderli in maniera più comprensibile; facevamo poi un*



breve cappello introduttivo alla scheda, che sottoponevamo alla [REDACTED] per l'approvazione", svolgendo, quindi, una tipica attività di rielaborazione dei contenuti tecnici ai fini della diffusione all'esterno.

5.3.7. Infine, il teste [REDACTED] ha riferito che i tre giornalisti, pur non svolgendo "attività di scrittura testi ex novo", operavano in modo da "rendere fruibile documentazione già esistente dal punto di vista della comunicazione" ed organizzavano "la rassegna stampa già predisposta per renderla fruibile agli utilizzatori interno all'azienda", con ciò confermando l'attività di intermediazione culturale tra il dato tecnico e la notizia da diffondere.

5.3.8. In conclusione, deve confermarsi che l'attività svolta da [REDACTED] e [REDACTED] nel periodo in contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha assunto i caratteri propri dell'attività giornalistica, essendo stata affidata ai medesimi – all'interno dell'articolazione dell'Ufficio Stampa dell'[REDACTED] s.p.a. denominata "Servizio Stampa, CSR, Cultura e Innovazione" – la comunicazione esterna relativa al richiamato, mediante la redazione di comunicati stampa con apporto personale creativo, l'aggiornamento del sito web www.eni.it, la ricerca di notizie all'interno dell'azienda e la gestione dei rapporti con i giornalisti.

6. Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, l'appello deve essere rigettato.

7. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate con il dispositivo, segue la soccombenza.

8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 4.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 24 giugno 2021.

Il Consigliere Estensore

(dott.ssa Francesca Del Villano Aceto)

Il Presidente

(dott. Guido Rosa)

